

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1878

i casi. Qui solo trattasi di sapere, se nonostante la inamovibilità, si possa richiamare all'adempimento dei propri doveri un funzionario che ne avesse violato alcuno.

È indubitato che la inamovibilità è una garanzia che vuole essere rispettata, perchè diversamente il magistrato non potrebbe con indipendenza esercitare il geloso ufficio di amministrare la giustizia; ma il magistrato che accusava l'onorevole Antonibon di un fatto deplorabile...

ANTONIBON. Domando la parola per un fatto personale. Non ho accusato nessuno.

MELCHIORRE. Allora ho inteso male, ma ne ha parlato. Questi è un magistrato in missione, e qualora questa fosse stata mal compiuta, egli potrebbe essere richiamato al suo posto; quindi se l'onorevole guardasigilli conviene coll'onorevole Antonibon, faccia la giustizia, che anzi io stesso invito ad esercitarla contro coloro che ne hanno abusato, se è vero quello che è stato denunciato alla Camera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Antonibon per un fatto personale.

ANTONIBON. Io mi meraviglio altamente come l'onorevole Melchiorre abbia inteso di accennare a fatti ed a persone a cui io non ho specificatamente accennato.

Rispondendo all'onorevole mio amico Salaris, ho detto che amo vedere i magistrati sostenere i diritti dello Stato, quando questi diritti sono giusti, e che mi ribello solo allora quando la sedia del giudice viene mutata in tribuna politica. Questo ho detto in genere ed è giusto. (*Interruzione dell'onorevole Melchiorre*)

PRESIDENTE. La prego di non interrompere e di ascoltare pacatamente.

ANTONIBON. Io non mi faccio accusatore di nessuno, il fatto di un magistrato che non abbia abbastanza pesato le sue espressioni io non lo credo degno di discussione in quest'Aula. Bensì lo deploro, altamente lo deploro, ma se avessi voluto provocare misure dall'onorevole guardasigilli, avrei avuto il coraggio di farlo con una interpellanza. Dunque dichiaro che ho parlato di una massima che ho in cuore e che veggo pur troppo frequentemente violata. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Dunque verremo alla votazione. Rileggo l'articolo primo:

« Sono aggiunti due sostituti procuratori generali al personale del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione in Roma, i quali saranno retribuiti coi fondi indicati nell'articolo 4 della legge 12 dicembre 1875, numero 2837 (serie 2°). »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo di applicare temporaneamente alla Corte d'appello di Catanzaro, secondo le esigenze del servizio, sino a quattro consiglieri di altre Corti di appello, ove il numero ecceda il bisogno.

« La stessa facoltà per l'applicazione sino a tre consiglieri è accordata al Governo riguardo alla Corte d'appello di Roma. »

Nessuno chiedendo la parola sull'articolo 2, lo pongo ai voti.

Coloro i quali lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 3. Le disposizioni della legge relative alle indennità d'alloggio concesse agli impiegati civili di ruolo residenti in Roma sono estese ai consiglieri applicati alle Corti d'appello di Roma e di Catanzaro. »

TROMPEO. Io ho chiesto di parlare per proporre la soppressione delle tre ultime parole di questo articolo 3, in forza delle quali sono estese ai consiglieri applicati alla Corte d'appello di Catanzaro le disposizioni della legge relativa all'indennità d'alloggio concessa agli impiegati civili di ruolo residenti in Roma.

La Commissione così ci dà ragione di questa sua proposta:

« Il quale vantaggio della indennità la Commissione credette pure opportuno di estenderlo ai consiglieri che saranno applicati alla Corte d'appello di Catanzaro in vista del disagio che si reca a quei consiglieri che vengono tolti dalla loro rispettiva Corte per prestare servizio in una sede non cercata nè favorita. »

Con questa estensione, secondo il parer mio, si darebbe argomento e si creerebbe un precedente, che potrebbe poi essere invocato da altri per ottenere lo stesso beneficio.

Inoltre a me sembra poco conveniente, poco opportuna la diversità di trattamento, che, per quella disposizione, verrebbe fatta agli stessi consiglieri della medesima Corte d'appello di Catanzaro.

Nè vale il dire che qui si tratta di un provvedimento provvisorio, transitorio, temporaneo. Perocchè tutti sappiamo che cosa voglia dire il provvisorio, il transitorio nelle nostre leggi.

Per queste ragioni io propongo che le disposizioni della legge relative alle indennità d'alloggio concesse agli impiegati civili di ruolo residenti in Roma non si estendano ai consiglieri che verrebbero destinati alla Corte di appello di Catanzaro, come vorrebbe la Commissione: